

LE NOVITA' DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI TER DL N. 04 DEL 27.01.2022

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 4 del 27.01.2022 (meglio conosciuto come "DL Sostegni-Ter") il legislatore ha introdotto alcune **nuove disposizioni in materia fiscale, introducendo e proponendo alcuni benefici a favore** (tra le altre) **di attività commerciali e attività chiuse**. Tra le novità segnaliamo, in particolare, le seguenti:

- i. viene **modificata la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi** al fine di **limitare le cessioni ad una sola** (viene previsto un regime transitorio in cui viene consentita "una sola ulteriore cessione" prima di limitare le cessioni ad una sola);
- ii. vengono modificate le disposizioni in materia di **detrazione per famigliari a carico a fronte dell'introduzione dell'assegno unico**;
- iii. viene introdotto un **contributo a fondo perduto per le attività economiche chiuse** alla data del 27.01.2022 in conseguenza delle misure di prevenzione adottate;
- iv. viene introdotto un **contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio** pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 rispetto ai medesimi ricavi nel 2019, a cui si applica una percentuale a seconda delle dimensioni del richiedente (variabile dal 40 al 60%);
- v. viene introdotto un contributo a fondo perduto per i **settori in difficoltà** (organizzazione feste e cerimonie, ristoranti e attività di ristorazione mobile, fornitura di pasti preparati, bar e altri esercizi simili senza cucina, gestione piscine);
- vi. viene introdotto un **credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo** per il settore turismo pari al 60%, al 50% o al 30% del canone versato con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione dei corrispettivi almeno del 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Premessa

Con il DL n. 4 del 27.01.2022 (DL Sostegni-ter) il legislatore ha introdotto alcuni **contributi a sostegno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, nonché alcune modifiche in materia fiscale, al fine di prevenire le frodi e adattare le disposizioni vigenti alle novità inserite nel corso degli ultimi mesi del 2021.**

Con riferimento ai contributi si segnala l'introduzione di un **nuovo beneficio a favore di coloro che hanno cessato l'attività al 27.01.2022, per le attività di commercio al dettaglio, per i settori intrattenimento, HORECA, wedding, per la sanificazione e per ASD/SSD.**

In materia fiscale, è stata introdotta una **limitazione delle cessioni dei "bonus edili"** che, a seguito di un regime transitorio, potranno essere **ceduti solamente una volta**. Viene introdotto inoltre un **credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2022 per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.**

Tra le altre novità, l'introduzione di un **incentivo per le assunzioni nel settore turismo e stabilimenti termali per i contratti a termine o di lavoro stagionale effettuate dal 01.01.2022 fino al 31.03.2022.**

Le novità in materia fiscale

| | |
|---|--|
| Detrazione edilizie – limiti sconto e cessione | <p>Per le spese sostenute dal 2020 fino al 2024 viene prevista la possibilità di effettuare, oltre allo sconto, una sola cessione del credito. In buona sostanza il contribuente potrà:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fruire dello sconto in fattura, recuperato sotto forma di credito d'imposta, che potrà essere ceduto dai fornitori senza possibilità di ulteriore cessione;2. Cedere il credito corrispondente alla detrazione, senza facoltà di successiva cessione. <p>A fronte di tale limitazione vien previsto un regime transitorio per consentire in ogni caso una ulteriore cessione a terzi per quei crediti che alla data del 07.02.2022 sono stati precedentemente oggetto di opzione. Viene specificato che i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni devono considerarsi nulli.</p> |
| Detrazioni IRPEF per familiari a carico | <p>A seguito dell'applicazione dell'assegno unico e universale per i figli, viene previsto quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le detrazioni per figli a carico trovano applicazione solo con riferimento ai figli di età pari o inferiore a 21 anni;2. Per i figli disabili di età superiore a 21 anni le detrazioni IRPEF sono applicabili in aggiunta all'assegno unico e universale, ma vengono abrogate le maggiorazioni;3. i figli non possono rientrare negli altri familiari a carico per i quali spetta la detrazione IRPEF;4. le nuove disposizioni non esplicano effetti alle altre disposizioni che fanno riferimento a oneri deducibili o detraibili sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico e all'esclusione del reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, cessione di beni e servizi in relazione ai familiari del lavoratore. |
| Credito locazioni settore turismo | <p>Viene nuovamente prevista l'applicabilità del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, limitatamente alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative.</p> <p>Con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito spetta a condizione che i soggetti aventi diritto abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.</p> <p>In breve, a seguito dell'autorizzazione europea, le imprese del settore turistico potranno godere, a prescindere dall'ammontare di ricavi o compensi registrati, di un credito d'imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda dei casi) per i canoni di locazione o affitto d'azienda versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.</p> |

| | |
|---|--|
| Discoteche e sale da ballo | In relazione alle attività sospese dal 25.12.2021 al 31.01.2022 viene disposta la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di gennaio relativi ad IVA, ritenute ed addizionale regionale e comunale all'IRPEF. |
| Credito rimanenze finali settore tessile e moda | <p>Il credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, viene esteso, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:</p> <p>47.51 "Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati", 47.71 "Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati"; 47.72 "Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati".</p> |
| Imprese energivore | Viene riconosciuto un credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. |
| Bonus investimenti | Con riferimento agli investimenti in beni materiali 4.0 finalizzati a progetti di transizione ecologica, viene previsto un credito d'imposta del 5% fino ad un massimale di spesa di 50 milioni di euro (ordinariamente 20 milioni). |

Le novità in materia di contributi

| | |
|---|---|
| Attività chiuse | Viene rifinanziato il contributo destinato a sostenere le attività che al 27.1.2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione (es. discoteche e sale da ballo). |
| Contributo settori wedding, horeca ed intrattenimento | <p>Viene integrato l'art. 1-ter del DL 73/2021, ora rubricato "Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà", ampliando in sostanza la platea dei beneficiari.</p> <p>Le imprese interessate dal contributo sono le seguenti: 96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie; 56.10, Ristoranti e attività di ristorazione mobile; 56.21, Fornitura di pasti preparati (catering per eventi); 56.30, Bar e altri esercizi simili senza cucina; 93.11.2, Gestione di piscine.</p> <p>Per accedere alle agevolazioni, tali imprese nell'anno 2021 devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.</p> <p>Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Contributo ASD e SSD</p> | <p>Le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", di cui all'art. 1 co. 369 della L. 205/2017, sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2022.</p> <p>Parte delle risorse del predetto fondo sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le ASD e le SSD maggiormente colpite dalle restrizioni introdotte con il DL 229/2021, con specifico riferimento ai predetti enti che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione del predetto fondo, è destinata a società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.</p> |
| <p>Contributo per le attività di commercio al dettaglio</p> | <p>Viene prevista la concessione un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio. Sono interessati, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. soggetti svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99); 2. presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; 3. hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. <p>Il contributo è determinato sulla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e quello riferito al periodo d'imposta 2019. All'importo ottenuto si applicano le seguenti percentuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000,00 euro; 2. 50%, con ricavi superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro; 3. 40%, con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro. |

Le altre novità

| | |
|---|---|
| <p>Bonus terme</p> | <p>I buoni per l'acquisto di servizi termali non fruiti alla data del 08.01.2022 sono utilizzabili entro il 31.03.2022.</p> |
| <p>Incentivo assunzioni settore turismo e termale</p> | <p>In caso di assunzioni a tempo determinato o stagionale effettuate dal 01.01.2022 al 31.03.2022 viene prevista l'applicazione di un'agevolazione che consiste in un esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL) limitatamente al periodo dei contratti stipulati e fino ad un massimo di 3 mesi.</p> <p>In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.</p> |
| <p>Fondo settore spettacolo, cinema e audiovisivo</p> | <p>La norma prevede il rifinanziamento dei fondi di cui all'art. 89 co. 1 del DL 18/2020, istituiti nello stato di previsione del Ministero della Cultura al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.</p> |

**Esonero
contribuzione CIGS**

Si riconosce ai datori di lavoro appartenenti a specifici settori e attività economiche (ovverosia settori del turismo, della ristorazione, degli stabilimenti termali, dell'attività ricreative, ecc.), la possibile fruizione, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compresi tra l'1.1.2022 e il 31.3.2022, dell'esonero dal versamento del contributo addizionale ex art. 5 del DLgs. 148/201513 E della contribuzione addizionale art. 29 co. 8 del DLgs. 148/2015.

**Modifiche in materia
CIGS**

Il provvedimento in esame apporta diverse modifiche alla disciplina generale dei trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal DLgs. 148/2015. Tra le varie, si prevede:

1. esonero dal versamento della contribuzione addizionale alle imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale ex art. 27 del DL 83/2012, che stipulano contratti di solidarietà;
2. maggiore definizione delle tempistiche che i datori di lavoro devono rispettare per inoltrare all'INPS la comunicazione dei dati al fine di ottenere il pagamento diretto dell'integrazione salariale;
3. l'eventuale svolgimento di lavoro a termine nel periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale, consegua una sospensione di questi ultimi per un periodo pari o inferiore a 6 mesi, in relazione alla durata della prestazione lavorativa;
4. la consultazione sindacale individuata nell'ambito della procedura per la concessione della CIGO o della CIGS di cui agli artt. 14 e 24 del DLgs. 148/2015, possa avvenire anche in modalità telematica;
5. una modifica dell'art. 16 del DLgs. 148/2015, stabilendo che il trattamento di CIGO venga concesso dall'INPS anziché dalla competente Sede territoriale del medesimo Istituto previdenziale;
6. l'estensione ai Fondi di solidarietà disciplinati al Titolo II del DLgs. 148/2015, delle disposizioni ex art. 25-ter del DLgs. 148/2015, secondo cui i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali;
7. l'indicazione di un parametro per determinare l'importo minimo della prestazione di assegno di integrazione salariale di cui all'art. 30 del DLgs. 148/2015.

**Misure a sostegno del
settore suinicolo**

Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori danneggiati sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due fondi denominati *"Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza"*, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e *"Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola"*, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro